



**INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE
CON REQUISITI
RIDOTTI**

A CHI SPETTA:

Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente.

Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente ma soltanto in caso di licenziamento; fanno eccezione le lavoratrici in maternità.

La domanda va indirizzata all'INPS e presentata direttamente alle Sedi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

“Amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura tutta la vita”

Oscar Wilde

Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL.

Con la legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106, è stato previsto, all'art.3, comma 106, che all'art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole “ da almeno 5 anni”.

In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL di cui all'art. 4. comma 1 della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante (su presentazione del cariotipo) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che l'attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l'invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all'”accompagnamento”), secondo le modalità finora previste in materia.

Qualora, prima dell'entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito previsto dall'art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda che per tale motivo era stata respinta – è necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui ora intendano fruire.

In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell'entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01.

**BENEFICI PREVIDENZIALI PER I
LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO.
ART. 3, COMMA 132, DELLA LEGGE N.
350 DEL 24.12.2003 (FINANZIARIA 2004).**



Per i lavoratori esposti all'amianto è ora intervenuto l'art. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004 che contiene disposizioni di immediato interesse operativo per l'Istituto.

La suddetta norma prevede che: *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL"*.

Fermo restando che, dopo i necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con gli Enti Previdenziali interessati e dopo l'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 47 sopracitato, saranno fornite direttive sulla applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, si ritiene di dover assumere, con immediatezza, le iniziative idonee a consentire, per quanto di competenza, l'attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria.

Si dispone, pertanto, la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell'Istituto - con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall'assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 Ottobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all'amianto.

Invece, per i seguenti lavoratori:

1. assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;
2. assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003;
3. non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell'esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda;

occorrerà limitarsi all'inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima dell'inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con le consuete modalità, l'apertura delle PP.AA fittizie.

Resta fermo quanto disposto con la lettera dell'8 ottobre 2002 circa i casi rientranti nelle previsioni del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da amianto), per i quali l'attività certificativa non è stata mai interrotta in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche significative per gli aspetti di competenza dell'INAIL.

Extracomunitari: flussi per l'anno 2004

Per il 2004 ammessi in Italia una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari



A fronte della mancata emanazione del provvedimento di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio ha stabilito in via provvisoria, con propri decreti, il numero degli **stranieri extracomunitari residenti all'estero da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2004.**

I datori di lavoro potranno presentare le istanze di primo ingresso di cittadini extracomunitari alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, utilizzando la modulistica in uso.

Saranno ammessi in Italia una quota massima di **29.500 stranieri extracomunitari** ripartita tra ingressi per **lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo**. Nell'ambito di detta quota sono state ripartite le seguenti quote:

- 6.100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalità non predeterminata;
- 20.000 ingressi riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione (Albania - Tunisia - Marocco - Egitto - Nigeria - Moldava - Sri Lanka - Bangladesh - Pakistan);
- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione;
- 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
- 2.500 ingressi per lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati);
- 400 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Le quote così determinate sono state totalmente o parzialmente ripartite a livello regionale dal Ministero del Lavoro.

**PER INFORMAZIONI, RIVOLGITI CON FIDUCIA ALLA UILSI (UFFICIO IMMIGRATI)
DELLA UIL IN VIA GIOLFINO, 10 - VERONA – TEL 045/8873111**



A PROPOSITO DI.....

La dichiarazione dei redditi mod.730/2004 presenta delle novità tra cui in particolare:

Modello 730/2004

- modifiche delle aliquote e degli scaglioni di reddito.
- L' introduzione di una deduzione del reddito complessivo determinata in base all' ammontare dello stesso e della tipologia del reddito;
- La modifica negli importi e nella modalità di determinazione, della detrazione per lavoro dipendente e pensione;
- La possibilità per i soggetti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione del 36% relativa alle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio, rispettivamente in 5 e 3 rate annuali;
- L' estensione della detrazione del 36% alle spese riguardanti gli interventi di bonifica dell' amianto

Cosa c'è di nuovo.....

PENSIONATO HAI RICEVUTO LA LETTERA DALL'INPS?

- Per la prima volta in un'unica busta, l'INPS invia l'Obis M e la documentazione per i RED e per il 730 a 16 milioni di pensionati.
- l'Obis M è il modello che riporta le notizie relative alla pensione: tipologia, importi mensili che saranno percepiti durante l'anno compresa la tredicesima, aumenti legati alla perequazione automatica, notizie relative alla tassazione applicata, importo aggiuntivo e trattenute applicate per lo svolgimento di attività lavorativa.
- Il modello CUD certifica i redditi corrisposti nell'anno precedente che viene consegnata al contribuente dai datori di lavoro e dagli enti pubblici e privati che rogano pensioni. Il modello CUD dovrà essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi
- Il modello RED è il modello di dichiarazione rivolta ai titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali la cui determinazione tiene conto dei redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e nei casi di trattamenti di famiglia, anche dai figli facenti parte del nucleo familiare.
- Rivolgiti all' **ITAL** ed alla **UILP** per controllare gli importi del tuo modello Obis M e per verificare se ti sono state corrisposte tutte le prestazioni di cui hai diritto, ed al CAF UIL per l'elaborazione gratuita del modello RED

Accredito in Banca

Per i pensionandi:

L'A.B.I. applica una penale di 3,50 € per ogni ordine di bonifico privo di coordinate complete e corrette.

PROROGATA
L'ISCRIZIONE AL FONDO
CASALINGHE

Ulteriore deroga al 30 giugno 2004 del termine (originariamente stabilito al 31.12.2002) di versamento di contributi al fondo.

**DIRITTI E TUTELA:
50 ANNI DI STORIA
GUARDANDO AL
FUTURO**

**IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI
MIGLIORA LA TUA VITA, L'ITAL E' CON TE!**

RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU' VICINA!

**PER CONOSCERE GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI
SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.**

PRINCIPALI SEDI



VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Fax 045.610.25.25

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILLAFRANCA Via Rinaldo 6 ☎ 045.63.00.333

LEGNAGO viale dei Caduti 10 0442.60.29.56

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

PRINCIPALI RECAPITI

GOLOSINE – TOMBA EXTRA – BOVOLONE CAZZANO DI
TRAMIGNA – DOMEGLIARA – ERBE' ISOLA DELLA SCALA –
LUGAGNANO

MONTECCHIA DI CROSARA PESCONTINA – PONTEPOSSERO
(SORGA') – SOAVE – SONA – SORGA' – SAN GIOVANNI
LUPATOTO – ARCOLE.